



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Settore Presidio del territorio Ufficio V.I.A.
corso Nizza 21 12100 Cuneo 0171445958

Cl: 8.10
Fasc:N.2.1/2020

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023
PROGETTO DI RINNOVO E AMPLIAMENTO COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI ARENARIA IN
LOCALITÀ "PREDERE", NEL COMUNE DI VICOFORTE.
PROPONENTE: SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., VIA VENEZIA N. 2, 12084 - MONDOVÌ.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 27.11.2024 con prot. di ric. n. 88662, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della Ditta San Francesco Energie S.r.l., con sede legale in Mondovì, Via Venezia n. 2;
- con nota provinciale prot. n. 89276 del 28.11.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 28 novembre al 27 dicembre 2024;
- con nota prot. n. 89297 del 28.11.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale B.8.i.2 "*Cave e torbiere fino a 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i.1)*" della L.R. 13/2023;
- in data 4 febbraio 2025, l'Organo Tecnico Provinciale, in seguito al contributo di A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con nota prot. ric. 12239 del 07.02.2024, ha ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto;
- pertanto, con nota prot. n. 13456 del 12.02.2025 si è proceduto alla richiesta di integrazione documentale, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA;
- con nota prot. ric. n. 33335 del 08.04.2025, il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 14.04.2025 con prot. n. 35176;

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:

- con nota prot. di ric. n. 97829 del 23.12.2024 la **Regione Piemonte** - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, acquisiti anche i pareri del Settore Geologico e del Settore Tecnico Piemonte Sud, provvede all'invio del parere unico regionale, ritenendo che il progetto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e fornendo alcune indicazioni progettuali per la stesura del progetto definitivo da presentare ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89.

- Con nota prot. ric. n. 99240 del 30.12.2024, il **Comune di Vicoforte**, in merito all'art. 3 L.R. 32/2008 - Gestione in forma associata delle competenze e delle funzioni per il conseguimento dei autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 42/200 ha comunicato i dati del procedimento facendo presente che la Commissione Locale per il Paesaggio di Vicoforte nella seduta del 10.12.2024 ha espresso parere sospensivo sulla pratica per le seguenti motivazioni:

- venga prodotta una foto-simulazione della situazione finale;
- vengano dettagliate maggiormente le opere di recupero ambientale.

- Con successiva nota prot. ric. n. 7469 del 24.01.2025, il **Comune di Vicoforte** fa presente che la strada di accesso non è più di proprietà comunale e che la stessa è utilizzata dalla ditta SAISEF per la cava di sua proprietà. Pertanto invita il proponente a prendere contatto con la medesima al fine di concordare gli interventi necessari per gestire nel modo migliore possibile il transito sulla suddetta strada, prevedendo ad esempio il suo ampliamento (anche con opportuni slarghi laterali) ovvero predisponendo un percorso alternativo per i camion ed i mezzi d'opera.

- Con nota prot. ric. n. 39625 del 28.04.2025, l'**A.S.L. CN1**, per quanto di competenza, ritiene che il progetto non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, precisando quanto segue:

- *l'insediamento di cui trattasi dovrà essere gestito evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni moleste o insalubri dalle lavorazioni autorizzate e adottando tutti i provvedimenti necessari a salvaguardia dell'ambiente e dei residenti nelle aree circostanti, riducendo al minimo tecnicamente raggiungibile le emissioni di polveri, rumore e gas di scarico di mezzi e macchinari.*

- In data 29 aprile 2025 si è nuovamente riunito l'Organo Tecnico provinciale. L'istruttoria tecnica svolta nel corso dello stesso, in base alla documentazione integrativa fornita dal proponente, sulla base dei contributi citati, ha evidenziato quanto segue:

1. Dal punto di vista amministrativo, l'azienda dovrà presentare idonea istanza ai sensi della L.R. 23/2016.

2. Dal punto di vista tecnico, il progetto prevede il rinnovo con un ampliamento di lieve entità dell'attività estrattiva in corso, confermando le modalità di coltivazione e le finalità del recupero ambientale secondo quanto già ad oggi autorizzato. La volumetria lorda estraibile in progetto, comprensiva di quella già autorizzata, sarà pari a circa 32.000 m³.

Il progetto inoltre prevede un ampliamento di circa 3.100 m² dell'area interessata dall'attività di coltivazione mineraria e recupero ambientale che attualmente risulta di circa 9.400 m², comprensivi delle pertinenze minerarie (piazzi, deposito terreno vegetale, ecc).

3. Dal punto di vista ambientale, dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) **Suolo e Vegetazione**

Esaminato quanto depositato e la successiva documentazione integrativa, per quanto attiene la scelta progettuale di realizzare macchie arboreo-arbustive raccordate da siepi mantenendo una quota consistente della superficie oggetto di recupero semplicemente inerbita, non si condivide la scelta progettuale: in considerazione del fatto che il sito estrattivo di che trattasi interessa un'area precedentemente interamente boscata e dal momento che le radure inerbite, quando non più gestite, con ogni probabilità evolverebbero comunque, in tempi più o meno rapidi, in formazioni legnose con il possibile ingresso specie indesiderate, si reputa necessario venga

saturato con impianti arborei tutto lo spazio disponibile, prevedendo una densità di impianto non inferiore a 1100 piante/ha per le specie arboree, adottando moduli in grado di mascherare nel tempo l'origine artificiale del popolamento ricostruito ed eventualmente prevedendo fasce arbustive con funzione di mantello ecotonale.

In merito alla scelta delle specie legnose da utilizzare, il 40% delle piantine messe a dimora apparterrà a roverella e carpino nero, due delle entità edificatrici degli orno-ostrieti, a roverella delle Alpi Marittime, che, secondo il proponente, costituirebbero la vegetazione climax di riferimento: merita a questo proposito osservare come i castagneti mesoneutrofilo (che costituiscono la vegetazione legnosa attuale sull'area interessata dal progetto, posta la di sotto dei 600 metri di quota) si rinvengono all'interno della fascia di vegetazione potenziale dei quercu-tiglieti e dei quercu-carpineti o boschi misti ad essi affini, da cui derivano per sostituzione antropica (si veda in proposito lo stesso manuale Ipla citato dal proponente). Si tratta di cenosi mesofile caratterizzate da esigenze ecologiche solo in parte sovrapponibili a quelle dei sopra citati orno-ostrieti, il cui areale di diffusione in Piemonte non comprende peraltro il settore in cui ricade il sito estrattivo in parola.

Per quanto sin qui esposto, sarebbe pertanto opportuno stralciare l'impiego di *Ostrya carpinifolia* e di *Quercus pubescens* per il recupero ambientale del sito: a proposito della roverella, presente secondo il proponente in maniera sporadica "nei boschi del territorio" ma che non compare nel piedilista relativo al cavallettamento totale eseguito sull'area che sarà oggetto di trasformazione, si rileva come lo studio a corredo dell'ampliamento del sito estrattivo in località Predere adiacente a quello oggetto della presente valutazione abbia evidenziato come all'interno dei castagneti dell'area vegeti anche la rovere (*Q. petraea*), in coerenza con quanto sopra esposto. Per quanto attiene il valore conservazionistico del popolamento forestale oggetto di trasformazione, l'analisi dei dati derivanti dal cavallettamento totale lascia supporre che questo sia verosimilmente modesto.

Per quanto attiene gli inerbimenti, si prende atto di quanto affermato dal proponente: circa l'opportunità di prevedere un miscuglio complesso (formato da 15 diverse specie), ci si limita ad osservare che negli anni successivi alla semina si instaura una forte competizione tra le specie presenti nel miscuglio, che spesso determina il prevalere di alcune specie dominanti e una forte semplificazione nel numero iniziale di specie seminate.

b) Valutazione di Impatto Acustico

Esaminata la relazione redatta dai tecnici competenti (posizioni ENTECA n° 4799 e 4707) si effettuano le seguenti considerazioni:

- le attività estrattive avvengono nel solo periodo diurno;
- l'area è collocata in classe V, il ricettore A invece si trova in classe III, e anche se non indicato espressamente si ipotizza che anche il ricettore B sia inserito in quest'ultima classificazione acustica;
- in base alle misure condotte il 20 febbraio 2025 e alle deduzioni teoriche si desume un sostanziale rispetto dei limiti di immissione presso i 2 ricettori sopraccitati;
- i livelli ipotizzati sono al di sotto della soglia di applicabilità del differenziale di immissione quest'ultimo.

In base a quanto valutato dai due relatori, si osserva la compatibilità con la normativa vigente in acustica ambientale dell'attività estrattiva della ditta in oggetto.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 19.07.2023 n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)"

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. ric. n. 97829 del 23.12.2024 della **Regione Piemonte** - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, le note prot. di ric. n. 99240 del 30.12.2024 e prot. ric. n. 7469 del 24.01.2025 del **Comune di Vicoforte**, la nota prot. di ric. n. 39625 del 28.04.2025 dell'**A.S.L. CN1**, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- Nel progetto allegato vengono confermate le modalità di coltivazione e le finalità del recupero ambientale secondo quanto già ad oggi autorizzato;
- Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i..
- In data 29 aprile 2025, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con la nota prot. ric. n. 42223 del 06.05.2025 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione del Territorio - Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 9643 del 30.01.2025, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che le opere di completamento e le modifiche proposte possano essere escluse dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023** in quanto, non si presuppongono criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 27.11.2024 con prot. di ric. n. 88662, da parte del legale rappresentante della Ditta San Francesco Energie S.r.l., con sede legale in Via Venezia n. 2 a Mondovì, per le motivazioni e considerazioni sopracitate che qui si richiamano integralmente;

- 2. DI STABILIRE** che, nella fase di redazione del progetto definitivo al fine del conseguimento dell'autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. 23/2016 e di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio dell'attività estrattiva in oggetto, siano recepite le seguenti considerazioni, nonché quelle indicate da parte dei soggetti interessati e in premessa citati:
- a) dovrà essere presentata una relazione di consuntivo circa gli interventi ad oggi realizzati sull'area di intervento, con specifico riferimento alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo;
 - b) dovrà essere predisposto il Piano di Gestione dei Rifiuti da estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008 in cui dovrà essere chiaramente indicata la destinazione finale della quota parte di materiale estratto non idonea agli utilizzi come pietra ornamentale;
 - c) dovranno essere definiti gli interventi di adeguamento e di manutenzione da realizzare sulla viabilità di accesso all'area di cava, "Strada Predere Candia", al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, idonee al transito dei mezzi di cava.
- 3. DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse, all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPA territorialmente competente.
- a) nell'area in ampliamento, venga modificato il progetto di recupero ambientale prevedendo la saturazione con impianti arborei di tutto lo spazio disponibile, assicurando una densità di impianto non inferiore a 1100 piante/ha per le specie arboree e adottando moduli in grado di mascherare nel tempo l'origine artificiale del popolamento ricostruito, eventualmente prevedendo, al fine di incrementare la complessità strutturale, limitate fasce arbustive con funzione di mantello ecotonale edificate da specie dell'ordine *Prunetalia* e stralciando l'impiego, per il recupero di tutto il sito estrattivo, di *Quercus pubescens*, *Ostrya carpinifolia* e *Fraxinus excelsior*,
 - b) per quanto attiene il monitoraggio degli interventi a verde (da realizzarsi su tutte le aree oggetto di recupero), è necessario vengano ripartite per specie le fallanze osservate ed inserita tra i parametri rilevati anche la stima degli accrescimenti in altezza delle piante messe a dimora;
 - c) mentre per gli impianti arboreo-arbustivi dovrà essere garantito il risarcimento integrale delle fallanze al termine di ogni stagione vegetativa durante il periodo di manutenzione, dovranno essere definite le soglie minime di attecchimento per gli inerbimenti, superate le quali si provvederà alla risemina/trasemina delle aree;
 - d) il monitoraggio della flora alloctona all'interno del sito estrattivo dovrà essere avviato contestualmente all'inizio dei lavori e non terminare prima della fine del periodo di manutenzione degli interventi di recupero ambientale. In merito a quest'ultimo aspetto, è necessario venga espressamente prevista la possibilità di un suo prolungamento qualora gli esiti dell'attività dovessero evidenziare particolari problematiche riconducibili all'attività estrattiva. Il monitoraggio dovrà riguardare l'intera superficie del sito ed essere finalizzato a prevenire l'insediamento o l'ulteriore diffusione delle entità inserite nelle Liste nere di cui alla D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024, prevedendone la gestione attiva e, dove tecnicamente possibile, l'eradicazione, da attuare, ai sensi della D.G.R. n. 23-2975 del 29/02/2016, secondo le indicazioni fornite nelle schede monografiche (quando disponibili) redatte dal Gruppo di Lavoro regionale sulle specie vegetali esotiche e consultabili sul sito web della Regione Piemonte. Rispetto a quanto proposto dal proponente, si suggerisce di posticipare dal periodo primaverile all'inizio dell'estate l'epoca dei rilievi, in ragione della nicchia fenologica occupata dalla flora alloctona e della necessità di massimizzare le probabilità di osservare tutte le entità eventualmente presenti;
 - e) contestualmente all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla L.R. 23/2016, dovrà essere presentata all'ARPA - Dipartimento Territoriale di Cuneo e all'Autorità Competente quanto segue:
 - la revisione del progetto di recupero ambientale che attesti il recepimento delle indicazioni sopra illustrate;
 - chiarimenti in merito ai parametri agronomici del c.d. "terreno vegetale" utilizzato per il recupero dell'area che saranno oggetto di caratterizzazione;

- tanto per il monitoraggio della flora alloctona che per quello degli interventi di recupero ambientale è necessario vengano indicate le modalità di archiviazione dei dati raccolti, che per la flora esotica dovranno essere corredati dalla localizzazione in formato vettoriale (o csv) delle stazioni eventualmente rilevate. Tali modalità dovranno essere coerenti con le indicazioni riportate nelle linee guida predisposte in materia dall'ARPA - Dipartimento Territoriale di Cuneo scrivente e consultabili sul sito web della Regione Piemonte. I risultati delle campagne di monitoraggio, corredati dalla descrizione delle misure gestionali eventualmente intraprese e dalla valutazione della loro efficacia, dovranno essere trasmessi con cadenza annuale (entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla loro esecuzione) all'ARPA - Dipartimento Territoriale di Cuneo e all'Autorità Competente.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORI:

Arch. Patrizia Oliva
Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale